

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2024, n. 7-8499

Legge regionale 5/2018. Disposizioni di modifica, rettifica ed integrazione ai criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024.



Seduta N° 451

Adunanza 29 APRILE 2024

Il giorno 29 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:30 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Vittoria POGGIO

DGR 7-8499/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018. Disposizioni di modifica, rettifica ed integrazione ai criteri regionali in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, di cui alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024.

A relazione di: Protopapa

Premesso che

l'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" individua, tra l'altro la prevenzione e il risarcimento da parte degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti;

l'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia "purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992".

Richiamato che, in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria:

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ha approvato i criteri e la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 ha ridefinito le modalità di riparto dei fondi agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ha inserito nuove disposizioni, anche in merito al riparto del fondo agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 ha provveduto all'inclusione del risarcimento di tali danni, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, ad integrazione della D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte;

con la D.G.R. n. 40-2720 del 29 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 ed è stato definito il riconoscimento dell'importo per un massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per ogni perizia;

con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 è stato disposto, tra l'altro, di revocare la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, di applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino anche per l'anno 2021 e di sostituire l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 con un nuovo allegato che stabilisce, tra l'altro, che il contributo regionale coprirà il costo della perizie fino ad un massimale da definirsi mediante atto dirigenziale;

la D.G.R. n. 52-5506 del 3 agosto 2022 ha modificato la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, stabilendo che per le istanze di risarcimento danni presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;

la D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022 ha, tra l'altro, stabilito che, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, *dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito;*

con DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024 è stata, tra l'altro, disposta la rettifica del mero errore materiale riportato nel dispositivo della D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021.

Preso atto che, da parte di alcuni ATC/CA e delle amministrazioni provinciali, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sono state segnalate specifiche criticità riscontrate nell'applicazione dei criteri di cui ai sopra citati provvedimenti della Giunta regionale.

Dato atto che gli approfondimenti e verifiche sono stati effettuati dal sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", il quale, ha analizzato le criticità come sopra segnalate, al fine di superarle e risolverle e, anche a seguito di proprie valutazioni, ha elaborato un documento su cui ha riportato i passaggi motivazionali che sorreggono le argomentazioni sulla base delle quali è risultato opportuno o necessario prevedere di apportare rettifiche o modifiche o integrazioni ai suddetti provvedimenti della Giunta regionale.

Dato atto, inoltre, che come da verifiche del medesimo Settore, occorre prevedere che l'efficacia di tale riformulazione abbia decorrenza già con riferimento ai danni accertati nel 2024, ad eccezione delle rettifiche.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

di disporre, con riferimento ai contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018, di modificare, rettificare ed integrare l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 18-8406 del 8 aprile 2024, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, preso atto dell'esito istruttorio, di cui alla scheda di sintesi tecnica allegata (Allegato B) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento, eccetto quelle afferenti alle rettifiche, trovano applicazione a partire dai danni accertati nel 2024;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8499-2024-All_1-4A_AllegatoA.pdf
2. DGR-8499-2024-All_2-4B_AllegatoB.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Modifiche, rettifiche ed integrazioni all'Allegato A della D.G.R. n. 114 – 6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024

- al punto 2.2, le parole: "di cui al punto 1.3 e 1.4" sono sostituite con le parole "*di cui al punto 1.3 e 1.5*" e le parole "nelle zone previste al punto 1.5" sono sostituite con le parole "*nelle zone previste al punto 1.6*";
- al punto 4.2 che recita "L'accertamento del danno deve essere effettuato tramite perizia redatta da un professionista qualificato." sono aggiunte le parole "*Nella perizia deve essere indicato il parametro utilizzato per la quantificazione del danno di cui al punto 6.1.a.*";
- il punto 4.8 che recita: "Nei casi in cui i danni siano reiterati nel tempo sullo stesso appezzamento o struttura, e quindi periziabili in un'unica perizia a conclusione degli eventi dannosi, la perizia può essere effettuata anche oltre il 30° giorno dalla denuncia." è sostituito dal seguente punto 4.8 "*Nei casi in cui i danni siano reiterati nell'arco temporale di 30 giorni dal primo evento dannoso sullo stesso appezzamento o struttura sono periziabili in un'unica perizia da eseguirsi comunque non oltre il 30° giorno dall'ultima segnalazione .*"
- il punto 4.11 che recita "Della perizia deve essere rilasciata copia all'interessato, qualora richiesta." è sostituito dal seguente punto 4.11: "*Il verbale di accertamento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole deve essere inserito nell'apposito applicativo informatico per l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data dell'accertamento e deve essere rilasciata copia all'interessato, qualora richiesta.;*
- il punto 4.15 è eliminato;
- al punto 6.1 a) Produzioni agricole
 - dopo le parole: "Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento." è aggiunta la frase: "*Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili dovranno essere utilizzati come riferimento i prezzi indicati nell'Elenco prezzi Agricoltura disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse*",
 - la frase "Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole" è sostituita dalla seguente "*Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni individuato dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibile al momento dell'accertamento; qualora non disponibile, viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole.*";
 - la frase "Nel caso il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi della risemina." è sostituita dalla seguente "*Nel caso il danno avvenga alla semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina devono essere computati solo i costi della risemina.*"

- il punto 7.4 che recita: "In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell'ente o del soggetto risarcitore prevedere specifiche misure di prevenzione da mettere in atto a spese dello stesso. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull'appezzamento" è sostituito dal seguente punto 7.4: *"In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell'ente o del soggetto danneggiato dopo due eventi dannosi causati dalla stessa specie prevedere specifiche misure di prevenzione. In caso di proposta da parte dell'ente e di diniego del proprietario, o del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull'appezzamento. Tale condizione limitativa non si applica nel caso di coltivazioni o appezzamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante gli interventi e le iniziative di prevenzione previsti al punto 12.."*
- al punto 7 è inserito il punto: *"5. Nel caso in cui si siano verificati danni su appezzamenti sui quali siano stati effettuati interventi o iniziative di prevenzione di cui ai punti 12 e 14 e per i quali non sia stata prestata la giusta cura e manutenzione gli stessi non potranno essere risarciti."*;
- il punto 8.1, che recita: "I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono o i proprietari o i conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola" è sostituito dal seguente punto 8.1: *"I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita Iva e iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole, titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate con posizione validata."*;
- al punto 9.3, che recita: "Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino." sono aggiunte le parole *"La suddetta erogazione è subordinata all'espletamento da parte dei suddetti enti di quanto previsto ai punti 4 e 5, per l'anno precedente a quello rendicontato."*
- al titolo del punto 10. Obblighi di ripristino sono aggiunte le parole *"su prati-pascoli o su opere e manufatti"*;
- al punto 15.2, che recita: "Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino." sono aggiunte le parole *"La suddetta erogazione è subordinata all'espletamento da parte dei suddetti enti di quanto previsto ai punti 3 e 4, per l'anno precedente a quello rendicontato."*

Scheda tecnica di sintesi delle argomentazioni e motivazioni sulle rettifiche, integrazioni e modifiche ai provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

PREMESSE

Il presente documento intende rappresentare le argomentazioni effettuate a supporto delle motivazioni che hanno condotto a prevedere di apportare rettifiche, integrazioni e modifiche ai provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Gli approfondimenti e le verifiche sono stati effettuati dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", il quale, anche tramite proprie valutazioni e verifiche, ha analizzato le criticità che, nel corso di varie interlocuzioni, come da documentazione agli atti, alcuni Ambiti Territoriali di caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA), nonché le Province e la Città metropolitana di Torino hanno segnalato di aver riscontrato durante l'applicazione dei provvedimenti regionali adottati nella suddetta materia.

CONTESTO GIURIDICO

L'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" individua, tra l'altro la prevenzione e il risarcimento da parte degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti.

L'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia *"purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992"*.

Si richiamano, di seguito, i provvedimenti della Giunta regionale adottati in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria:

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ha approvato i criteri e la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 ha ridefinito le modalità di riparto del fondo agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ha inserito nuove disposizioni, anche in merito al riparto del fondo agli ATC e CA;

la D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio 2015 ha provveduto all'inclusione del risarcimento di tali danni, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, ad integrazione della D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte;

con la D.G.R. n. 40-2720 del 29 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 ed è stato definito il riconoscimento dell'importo per un massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per ogni perizia;

con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021 è stato disposto, tra l'altro, di revocare la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019, di applicare l'importo massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per le perizie dagli ATC/CA, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino anche per l'anno 2021 e di sostituire l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 con un nuovo allegato che stabilisce, tra l'altro, che il contributo regionale coprirà il costo della perizie fino ad un massimale da definirsi mediante atto dirigenziale;

la D.G.R. n. 52-5506 del 3 agosto 2022 ha modificato la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, stabilendo che per le istanze di risarcimento danni presentate prima dell'adozione della medesima deliberazione, trovano applicazione i criteri e le disposizioni in vigore alla data della loro presentazione;

la D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022 ha, tra l'altro, stabilito che, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito

con DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024 è stata, tra l'altro, disposta la rettifica del mero errore materiale riportato nel dispositivo della D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021.

RETTIFICHE alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024

- al punto 2.2, le parole: "di cui al punto 1.3 e 1.4" sono sostituite con le parole "*di cui al punto 1.3 e 1.5*" e le parole "nelle zone previste al punto 1.5" sono sostituite con le parole "*nelle zone previste al punto 1.6*";

Motivazione: si tratta di meri errori materiali.

INTEGRAZIONI alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024

- al punto 4.2 che recita "L'accertamento del danno deve essere effettuato tramite perizia redatta da un professionista qualificato." sono aggiunte le parole "*Nella perizia deve essere indicato il parametro utilizzato per la quantificazione del danno di cui al punto 6.1.a.*";

Motivazione: poiché il perito in sede di valutazione del danno deve utilizzare uno tra i diversi parametri dei prezzi di mercato alla produzione, di cui al punto 6.1.a), al fine di garantire trasparenza nella metodologia adottata si richiede di indicare il parametro utilizzato.

- al punto 6.1 a) Produzioni agricole
 - dopo le parole: "Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell'accertamento." è aggiunta la frase: "*Per le produzioni i cui prezzi non sono così individuabili dovranno essere utilizzati come riferimento i prezzi indicati nell'Elenco prezzi Agricoltura disponibile al momento dell'accertamento oppure nei documenti di acquisto/vendita delle stesse;*"

Motivazione: si è rilevato che, ai fini della valutazione del danno per alcune produzioni particolari, sono assenti negli attuali riferimenti i prezzi di mercato alla produzione; pertanto, si è ritenuto ne-

cessario sanare detta lacuna inserendo come riferimento i prezzi indicati nell'Elenco prezzi Agricoltura o, in caso di loro assenza, i documenti di acquisto/vendita delle stesse.

- al punto 7 è inserito il punto: "*5. Nel caso in cui si siano verificati danni su appezzamenti sui quali siano stati effettuati interventi o iniziative di prevenzione di cui ai punti 12 e 14 e per i quali non sia stata prestata la giusta cura e manutenzione gli stessi non potranno essere risarciti.*";

Motivazione: si è rilevato che talvolta il danno è stato determinato in quanto gli strumenti di prevenzione adottati e dati in gestione o acquistati non sono stati efficaci perché da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo è mancata la giusta attenzione a garanzia del loro funzionamento e ciò ha determinato l'annullamento o la riduzione della loro funzione.

- al punto 9.3, che recita: "Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino." sono aggiunte le parole "*La suddetta erogazione è subordinata all'espletamento da parte dei suddetti enti di quanto previsto ai punti 4 e 5, per l'anno precedente a quello rendicontato.*"

Motivazione: l'erogazione di nuove risorse regionali può avvenire solo dopo che, liquidati i beneficiari, gli enti abbiano provveduto alla restituzione di economie di risorse in precedenza trasferite che vengono utilizzate per tali nuove erogazioni.

- al titolo del punto 10. Obblighi di ripristino sono aggiunte le parole "*su prati-pascoli o su opere e manufatti*";

Motivazione: è stato riformulato il titolo del punto 10 per meglio allinearlo ai suoi contenuti.

- al punto 15.2, che recita: "Le strutture regionali competenti procedono successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino." sono aggiunte le parole "*La suddetta erogazione è subordinata all'espletamento da parte dei suddetti enti di quanto previsto ai punti 3 e 4, per l'anno precedente a quello rendicontato.*"

Motivazione: l'erogazione di nuove risorse regionali può avvenire solo dopo che, liquidati i beneficiari, gli enti abbiano provveduto alla restituzione di economie di risorse in precedenza trasferite che vengono utilizzate per tali nuove erogazioni.

MODIFICHE alla D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, come da ultimo modificata dalla DGR n. 18-8406 del 8 aprile 2024

- il punto 4.8 che recita: "Nei casi in cui i danni siano reiterati nel tempo sullo stesso appezzamento o struttura, e quindi periziabili in un'unica perizia a conclusione degli eventi dannosi, la perizia può essere effettuata anche oltre il 30° giorno dalla denuncia." è sostituito dal seguente punto 4.8 "*Nei casi in cui i danni siano reiterati nell'arco temporale di 30 giorni dal primo evento dannoso sullo stesso appezzamento o struttura sono periziabili in un'unica perizia da eseguirsi comunque non oltre il 30° giorno dall'ultima segnalazione .*"

Motivazione: è emerso che non era chiaro l'arco temporale entro il quale eseguire l'unica perizia in seguito a eventi dannosi reiterati per cui è stato definito un tempo circostanziato.

- il punto 4.11 che recita "Della perizia deve essere rilasciata copia all'interessato, qualora richiesta." è sostituito dal seguente punto 4.11: "*Il verbale di accertamento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole deve essere inserito nell'apposito applicativo informatico per l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data dell'accertamento e deve essere rilasciata copia all'interessato, qualora richiesta.*;

Motivazione: poiché è già disposto l'obbligo per tutti i soggetti interessati dell'utilizzo, per la parte di propria competenza, degli specifici applicativi informatici regionali, è risultato opportuno prevedere

che anche il verbale di accertamento sia inserito in tali applicativi, indicandone anche i termini temporali certi.

- il punto 4.15 è eliminato;

Motivazione: è emerso che il punto non è applicabile in quanto la cumulabilità non è prevista nei criteri

- al punto 6.1 a) Produzioni agricole

- la frase "Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole" è sostituita dalla seguente *"Per le produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni individuato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e disponibile al momento dell'accertamento; qualora non disponibile, viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole."*;

Motivazione: è emerso che, a seguito di confronti con tecnici esperti, nella valutazione del danno di produzioni vegetali che possono essere oggetto di riconoscimento coi marchi DOP e IGP o i cui prodotti di trasformazione rientrano nei marchi DOC e DOCG, la precedente formulazione non permetteva di dare uniformità ai prezzi attribuiti a tali produzioni, pertanto si è ritenuto di indicare di utilizzare il prezzo relativo alle produzioni individuato dalla CCIAA competente per territorio e disponibile al momento dell'accertamento e solo qualora non disponibile di utilizzare il prezzo relativo alle produzioni ricavabile da apposita e ultima dichiarazione valida presentata dalle imprese agricole.

- la frase "Nel caso il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi della risemina." è sostituita dalla seguente *"Nel caso il danno avvenga alla semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina devono essere computati solo i costi della risemina."*

Motivazione: è emerso che, a seguito di confronti con tecnici esperti nella valutazione del danno, talora veniva riconosciuto oltre ai costi di risemina anche il risarcimento del danno pertanto si è riformulata la frase al fine di superare tali ambiguità interpretative.

- il punto 7.4 che recita: "In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell'ente o del soggetto risarcitore prevedere specifiche misure di prevenzione da mettere in atto a spese dello stesso. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull'appezzamento" è sostituito dal seguente punto 7.4: *"In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell'ente o del soggetto danneggiato dopo due eventi dannosi causati dalla stessa specie prevedere specifiche misure di prevenzione. In caso di proposta da parte dell'ente e di diniego del proprietario, o del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull'appezzamento. Tale condizione limitativa non si applica nel caso di coltivazioni o appezzamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante gli interventi e le iniziative di prevenzione previsti al punto 12."*

Motivazione: è emersa la necessità di definire la reiterazione del danno limitandola a due eventi al fine di favorire l'attivazione degli strumenti di prevenzione per favorire la riduzione dei danni.

- il punto 8.1, che recita: "I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono o i proprietari o i conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola" è sostituito dal seguente punto 8.1: *"I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita Iva e iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole, titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate con posizione validata."*;

Motivazione: la definizione di soggetto beneficiario non era sufficientemente chiara alla luce della vigente normativa che definisce la figura dell'imprenditore agricolo e degli obblighi in capo allo stesso.